

Decreto esecutivo
concernente l'annullamento e il rinvio delle elezioni comunali
per il periodo 2020-2024
(del 18 marzo 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato lo stato di necessità su tutto il territorio del Cantone Ticino;
- preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);
- preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;
- considerato che la situazione di emergenza e il rispetto delle norme sanitarie adottate dalle autorità federali e cantonali non permetterebbero di eseguire regolarmente le operazioni di voto e di spoglio delle schede e che le operazioni di spoglio necessiterebbero di tempi ben più estesi o dovrebbero essere differite;
- visto l'articolo 40 LEp,

decreta:

Art. 1 Le elezioni per il rinnovo dei Municipi e dei Consigli comunali per il periodo 2020-2024, previste domenica 5 aprile 2020 sono annullate e rinviate a domenica 18 aprile 2021.

Art. 2 I Municipi e i Consigli comunali attuali rimangono in carica fino all'entrata in carica dei nuovi Municipi conformemente all'articolo 81 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e dei nuovi Consigli comunali conformemente all'articolo 47 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), riservati gli articoli seguenti.

Art. 3 In deroga all'articolo 1, il Consiglio di Stato potrà fissare una data anteriore per le elezioni dei Municipi e dei Consigli comunali nei nuovi Comuni di Tresa e della Verzasca.

Art. 4 I Municipi, i Consigli comunali e i Sindaci eletti in forma tacita entrano in carica secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 5 Nei Comuni in cui le elezioni non sono avvenute in forma tacita è ammesso in via eccezionale il ritiro di proposte di lista e di candidatura per consentire l'elezione tacita nella forma stabilita dall'articolo 50 LEDP entro le ore 18.00 di lunedì 6 aprile 2020. In tal caso l'entrata in carica avviene secondo i termini e le modalità stabiliti nella legge sull'esercizio dei diritti politici.

Art. 5a¹ Il rinnovo degli organi consortili previsti dalla legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, dalla legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e dai rispettivi statuti avrà luogo dopo l'elezione e l'entrata in carica dei nuovi Municipi e dei nuovi Consigli comunali conformemente alle disposizioni del presente decreto. Gli attuali membri di questi organi rimangono in carica sino a tale rinnovo.

Art. 6² Il Consiglio di Stato, per il tramite dei suoi servizi, informa i Comuni e i Consorzi e impartisce le direttive per la gestione del rinvio delle elezioni e per l'applicazione del presente decreto esecutivo.

Art. 6a³ Le sedute dei sorteggi previsti dalla LEDP possono essere effettuate anche mediante diffusione audio e video in tempo reale oppure limitando la presenza ai rappresentanti delle liste secondo l'articolo 46 LEDP.

¹ Art. introdotto dal DE 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 174.

² Art. modificato dal DE 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 174.

³ Art. introdotto dal DE 3.2.2021; in vigore dal 15.2.2021 - BU 2021, 65.

Art. 7 Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione straordinaria ex art. 9 LPU), entra in vigore immediatamente⁴ ed esplica i suoi effetti fino alla conclusione del rinnovo degli organi comunali per il periodo 2020-2024.

Publicato straordinariamente nel sito internet del Cantone il 18 marzo 2020 e ordinariamente nel BU **2020**, 83.

⁴ Entrata in vigore: 18 marzo 2020 - BU 2020, 83.